



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 4 DEL 30 GENNAIO 2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DIFFERIMENTO AL 01 APRILE 2019 DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2019 addì 30 del mese di Gennaio, alle ore 19:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presente
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	SI
NERI CRISTINA	Vice Sindaco	Assessore esterno	SI
ROSSI GIUSEPPE		Assessore esterno	SI
CORRADO MARIANGELA		Assessore	SI
CAVINA MARIKA		Assessore	SI

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **dr.ssa Valeria Villa**.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 30 GENNAIO 2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DIFFERIMENTO AL 01 APRILE 2019 DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 21/02/2018, esecutiva, relativa a “Approvazione aggiornamento schema Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e relativi dati contabili”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 21/02/2018, esecutiva, relativa a “Approvazione del Bilancio 2018 - 2020 e relativi allegati“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 21/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione ed assegnazione del PEG 2018 - 2020 e del Piano della Performance 2018 – 2020“ e successive modifiche;

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
- la Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare gli articoli 52, 62, 63, 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.138 del 17.12.1998 e successive deliberazioni di modifica del Consiglio Comunale n.118 del 22.12.1999, n.127 del 19.12.2001, n. 28 del 20.3.2003, n.16 del 13.3.2007, n.32 del 29.4.2010, n.33 del 29.5.2013, n.66 del 24.9.2014, n.67 del 15.7.2015, come modificato, a decorrere dall’1.1.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 21.2.2018, di approvazione dell’aggiornamento dello schema del D.U.P. 2018/2020 e relativi dati contabili e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21.2.2018, di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati e successive modificazioni;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21.2.2018, di approvazione del P.E.G. per gli esercizi finanziari 2018/2020 e del Piano Performance 2018-2020 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 07.11.2018: “Salvaguardia e assestamento generale del bilancio – Variazioni al bilancio 2018 - 2020 – Deliberazione di C.C. n. 12/2018 e ss.mm.ii.” e le correlate assegnazioni di P.E.G. con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 07.11.2018;
- la Legge 30.12.2018, n. 145, Legge di bilancio per l’anno 2019;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 07.12.2018 di differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e considerato che entro il 31.12.2018 questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la comunicazione formale del Ministero dell’Interno che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che il relativo decreto del Ministro è in corso di perfezionamento;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2007 avente ad oggetto: “Manovra tributaria comunale per l’anno 2008–Linee guida e disciplina generale–Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Modifica regolamenti comunali in materia tributaria”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.6.2015 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe per l’applicazione dei tributi comunali per l’anno 2015.”, di determinazione, per l’anno 2015, delle tariffe per l’applicazione dei tributi comunali, come risultanti dagli allegati A) e B) al medesimo atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, in particolare:
 - le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate (allegato A);
 - le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni come risultanti dalla tabella riepilogativa (allegato B);
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 del 30.3.2016, n. 14 del 13.3.2017, n. 13 del 5.2.2018, di determinazione, rispettivamente per l’anno 2016, per l’anno 2017 e per l’anno 2018, delle tariffe per l’applicazione dei tributi comunali, invariate rispetto alle tariffe adottate nell’anno 2015, come risultanti dagli allegati A) e B) a ciascuno dei medesimi atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, in particolare:
 - le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate (allegato A);
 - le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni come risultanti dalla tabella riepilogativa (allegato B);
- l’art.1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i., di istituzione, dall’1.1.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) e il comma 704 dell’art. 1 della medesima Legge, che dispone l’abrogazione, dall’1.1.2014, dell’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i., di disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES), in vigore dall’1 gennaio al 31 dicembre 2013, in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti;
- l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 e s.m.i, che – per gli anni 2016, 2017 e 2018 – ha disposto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe

applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applicava alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013;

- l'art. 1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n. 145, Legge di bilancio per l'anno 2019, che così recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo quadrato”;

VISTI:

- l'art. 11 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, come modificato dall'art. 10 del D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27.2.2015, n. 11, che istituisce, a decorrere dall'anno 2016, l'imposta municipale secondaria per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- la risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF, prot. n. 281, del 12.1.2015;
- l'art. 1, comma 25, della Legge 28.12.2015, n. 208, che dispone l'abrogazione dell'art. 11 del D.Lgs. 14.2.2011, n. 23;

RICHIAMATI, in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP):

- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa–allegato TARIFFE, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 28.4.1994 e n. 110 del 21.7.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 185 del 30.10.1995, n. 120 del 30.12.1997, n. 134 del 17.12.1998, n. 114 del 22.12.1999, n. 105 del 20.12.2000, n. 28 del 20.3.2003 e n. 23 del 28.3.2018;
- l'art. 50 “Denuncia e versamento della tassa” del D.Lgs. 30.11.1993, n. 507 che stabilisce che, in mancanza di variazioni dell'occupazione, il pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato nel mese di gennaio dell'anno di riferimento del tributo;

RICHIAMATI, in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA):

- il Decreto M.F. 11.9.2000, n. 289;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e allegato TARIFFE, adottato con atto del Consiglio Comunale n. 166 del 13.10.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999 e n. 105 del 20.12.2000;
- l'art. 8 “Dichiarazione” e l'art. 9 “Pagamento dell'imposta” del D.Lgs. 30.11.1993, n. 507 che stabilisce che, in mancanza di variazioni della pubblicità, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento del tributo e preso atto che il comma 3 dell'art. 8 dispone espressamente che la denuncia di cessazione deve essere effettuata entro il termine del 31 gennaio di scadenza annuale di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- la determinazione n. 848 del 30.12.2016: “Affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 esperita in forma associata tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa. Determina di aggiudicazione”, di affidamento definitivo a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini - sede legale Roma, della concessione dall'1.1.2017 al 31.12.2019 (con possibilità di estensione dei termini per ulteriori tre anni) del servizio pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO CHE, di norma, per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (a cura del Concessionario del servizio) e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si provvede con congruo anticipo alla stampa e all'inoltro ai contribuenti dei necessari bollettini di pagamento pre-compilati e che si ravvisa, pertanto, la necessità di prorogare il termine per il versamento annuale di entrambi i tributi di cui trattasi;

VISTO l'art. 18, commi 1 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni, come modificato, a decorrere dall'1.1.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali" in base ai quali: "con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima" e "Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi";

RITENUTO, nelle more:

- dell'adozione della proposta di manovra tributaria nell'ambito del progetto di bilancio di previsione 2019-2021;
- della determinazione, per l'anno 2019, delle tariffe per l'applicazione dei tributi comunali, in particolare le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, da deliberare entro i termini dettati dai Decreti del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 e successivo Decreto in corso di perfezionamento, come da comunicato del Ministero dell'Interno, di ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17.1.2019, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.18.8.2000, n.267 (TUEL), anche tenendo conto delle disposizioni dettate dalla Legge 30.12.2018, n. 145, di stabilire nel 01 aprile 2019 il termine ordinario di versamento per l'anno 2019 della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, avvalendosi della facoltà dettata dall'art.18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali e differendo il termine ordinario dal 31 gennaio al 01 aprile 2019, per tutte le categorie di contribuenti interessati;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Servizio Unico Entrate, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta n. 1325376, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) trattasi di entrate previste ai seguenti capitoli di bilancio, il cui gettito verrà in parte posticipato, entrata in termini di cassa, per il differimento dal 31 gennaio 2019 al 01 aprile 2019 del termine ordinario di versamento per l'anno 2019 dell'importo annuale dovuto dai contribuenti, nel caso di pagamento in unica soluzione o della prima delle quattro rate annuali – nei casi di versamenti annuali superiori ad Euro 258,23, limitatamente ai contribuenti che si avvarranno della facoltà prevista dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507

(Categoria) capitolo e articolo	Descrizione articolo
(110153) 101010 art. 1101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(110152) 102010 art. 1201	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1325376 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

D E L I B E R A

1. per le motivazioni premesse, di stabilire nel giorno 01 aprile 2019 il termine ordinario di versamento per l'anno 2019 della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, avvalendosi della facoltà dettata dall'art.18, comma 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali e differendo il termine ordinario dal 31 gennaio al 01 aprile 2019, per tutte le categorie di contribuenti interessati;
2. di autorizzare pertanto il funzionario responsabile TOSAP ed il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 01 aprile 2019 dai contribuenti identificati al precedente punto 1.;
3. di precisare, ai sensi dell'art, 8, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, che entro il termine del 01 aprile 2019 di scadenza annuale di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 2019, deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte di tutti i contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2019, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine; il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni è autorizzato a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2019, presentate entro il 01 aprile 2019, dai contribuenti identificati al precedente punto 1.;
4. per le considerazioni premesse, di dare atto che con successiva deliberazione, entro i termini di legge, si provvederà a determinare per l'anno 2019 le tariffe per l'applicazione dei tributi comunali di cui al precedente punto 1., nonché ad adottare deliberazioni di adeguamento del presente atto conseguenti ad eventuali modificazioni legislative o regolamentari inerenti alla applicazione dei tributi comunali per l'anno 2019;
5. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1325376**

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DIFFERIMENTO AL 01 APRILE 2019 DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE U.O. FISCALITA'

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 29/01/2019

IL RESPONSABILE U.O. FISCALITA'
(Marisa Antico)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1325376**

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DIFFERIMENTO AL 01 APRILE 2019 DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 30/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marzia D'Aurelio)



Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2019/4 del 30.01.2019 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 3039 del 06.02.2019, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2019/4 del 30.01.2019 è divenuta esecutiva il 30.01.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2019/4 del 30.01.2019 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 06.02.2019 al 22.02.2019

Addì, 23.02.2019

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo